

ALLEGATO A
MODALITA' ED ADEMPIMENTI PER L'ISCRIZIONE E LA CANCELLAZIONE
DALL'ELENCO REGIONALE DEI CENTRI ANTIVIOLENZA E DELLE CASE RIFUGIO
OPERANTI SUL TERRITORIO REGIONALE E PER IL SUO AGGIORNAMENTO

1. SOGGETTI CHE POSSONO ISCRIVERSI ALL'ELENCO:

1.1 Possono iscriversi all'elenco di cui al comma 2 dell'articolo 9 della L.R. n. 77/2017 i centri antiviolenza e le case rifugio aventi sede nel territorio regionale in possesso dei requisiti di cui all'Intesa del 27 novembre 2014, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case rifugio, prevista dall'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 24 luglio 2014.

2. DOMANDA DI ISCRIZIONE

2.1 I soggetti interessati di cui al punto 1, dovranno presentare domanda di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante, alla struttura della Giunta regionale competente per materia, secondo le modalità e apposite modulistica approvate con successivo decreto dirigenziale.

2.2 la Regione comunicherà l'avvenuta iscrizione entro 30 giorni dalla richiesta, previa verifica formale della domanda presentata.

2.3 Il termine di 30 giorni è sospeso una sola volta, per un massimo di 30 giorni, in caso di richiesta di integrazione della documentazione presentata.

2.4 Le istruttorie non perfezionate a seguito di richiesta di integrazione da parte della Regione si considerano decadute.

2.5 L'accoglimento dell'istanza o il diniego sono espressi con decreto del dirigente competente.

3. AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO

3.1 Ai fini dell'aggiornamento annuale dell'elenco di cui al comma 2 dell'articolo 9 della L.R. 77/2017 la domanda dovrà essere rinnovata ogni anno **entro il 31 marzo** secondo le modalità di cui al punto 2.

3.2 Nel caso in cui nel corso dell'anno si debba ricorrere alla chiusura di una casa rifugio ed aprirne un'altra, al momento dell'aggiornamento dell'elenco di cui al punto precedente, la nuova struttura potrà essere considerata in continuità di servizio qualora la chiusura non sia superiore a tre mesi e che il numero dei posti letto non diminuisca rispetto alla precedente.

4. CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

4.1 Il verificarsi di una delle seguenti situazioni comporta la cancellazione d'ufficio dall'elenco.

a) mancato rinnovo di cui al punto 3;

b) mancata comunicazione, anche in termini di conferma, al **30 settembre** di ogni anno dei seguenti dati per i cav: denominazione, sede, recapiti telefonici, orari di apertura al pubblico periodi temporanei di chiusura per ferie e festività; per le case rifugio: denominazione);

b) perdita dei requisiti di cui all'allegato B.

5. MONITORAGGIO

5.1 La Regione provvederà ad effettuare un monitoraggio dell'attività dei centri e dei requisiti che supportino la veridicità di quanto dichiarato in sede di domanda con specifici controlli, senza previo preavviso e a campione almeno del 10% . I controlli potranno essere svolti con le seguenti modalità: in loco (in particolare per la verifica della presenza di un locale del centro antiviolenza adibito ai colloqui individuali; per il rispetto degli orari di apertura del centro e/o degli sportelli e per lo svolgimento dei corsi di formazione); per telefono o attraverso acquisizione di specifica documentazione.

5.2 In relazione al possesso dei requisiti dell'Intesa 24/11/2014 nelle more dell'emanazione di chiarimenti, specifiche o diversi indirizzi nazionali, gli stessi si riterranno assolti qualora sia soddisfatto quanto specificatamente indicato nell'allegato B.

6. REGIME TRANSITORIO

6.1 In sede di prima applicazione:

a)il termine per la domanda di iscrizione è il **30 giugno 2019**;

b)non si applica il punto 4.1 lettera b);

c)relativamente alla formazione delle operatrici del centro, se non posseduta al momento della domanda di iscrizione, dovrà essere soddisfatta entro e non oltre il **31 marzo 2020**.